

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.500.000 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

Relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

**Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

Punto n. 1 all'ordine del giorno – Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" e "Società"), ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e relative disposizioni di attuazione.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è volta a consentire al Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie, nel rispetto della normativa applicabile, con le finalità di (ivi incluse le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse):

- (i) operare sul mercato in un'ottica di investimento di medio e lungo termine; e/o
- (ii) impiegare risorse liquide in eccesso; e/o
- (iii) ottimizzare la struttura del capitale; e/o
- (iv) disporre di un "magazzino titoli" da utilizzare – in qualsiasi modo, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla vendita, attraverso permuta, conferimento e qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro – nell'ambito di operazioni straordinarie di interesse di Sanlorenzo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scambio di partecipazioni, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, altre operazioni societarie e/o finanziarie; e/o
- (v) disporre delle azioni a servizio dei futuri eventuali piani di incentivazione azionaria del *management* approvati dalla Società.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione richiesta comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con delibera del Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, pari a 3.450.000 (pari al 10% del capitale sociale sottoscritto e versato alla data della presente relazione), fermo in ogni caso il rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 2357, comma 3 del codice civile.

In conformità all'articolo 2357, comma 1 del codice civile, gli acquisti potranno avvenire esclusivamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

L'autorizzazione comporta la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio in qualunque momento e in misura liberamente determinabile, in una o più operazioni, anche e prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato.

L'autorizzazione comporta altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo dell'autorizzazione all'acquisto come sopra stabilito.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3 del codice civile

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Sanlorenzo sottoscritto e versato ammonta a Euro 34.500.000,00 ed è rappresentato da n. 34.500.000 azioni ordinarie prive del valore nominale.

In data 21 aprile 2020 l'Assemblea Straordinaria di Sanlorenzo ha deliberato un aumento di capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 del codice civile, di massimi nominali Euro 884.615,00, da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2029, mediante emissione di massime n. 884.615 azioni ordinarie Sanlorenzo destinate, esclusivamente e irrevocabilmente, al servizio del Piano di Stock Option 2020, come approvato dall'Assemblea Ordinaria di Sanlorenzo del 21 aprile 2020, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.

Alla data della presente Relazione né Sanlorenzo, né le sue controllate detengono azioni di Sanlorenzo stessa.

Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'articolo 2359-*bis* del codice civile.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per il periodo di 18 mesi a far data dalla relativa delibera autorizzativa dell'Assemblea Ordinaria.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà procedere agli acquisti in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con le tempistiche e la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse di Sanlorenzo.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

Gli atti di disposizione delle azioni in portafoglio potranno avvenire in qualunque momento e in misura liberamente determinabile, in una o più operazioni e anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con le tempistiche e la gradualità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo nell'interesse della Società; sarà altresì possibile riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo dell'autorizzazione all'acquisto come sopra stabilito.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

5.1 Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli acquisti di azioni proprie

Si propone di autorizzare che gli acquisti di azioni proprie possano avvenire – nel rispetto di ogni normativa applicabile – ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

5.2 Corrispettivo degli atti di disposizione di azioni proprie

La vendita o gli altri atti di disposizione di azioni proprie saranno effettuati:

- (i) se eseguiti in denaro, ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- (ii) se eseguiti – in qualsiasi modo, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla vendita, attraverso permuta, conferimento e qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro – nell’ambito di operazioni straordinarie di interesse di Sanlorenzo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scambio di partecipazioni, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, altre operazioni societarie e/o finanziarie, secondo i termini economici che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato del titolo Sanlorenzo e del migliore interesse della Società stessa;
- (iii) per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria del *management*, secondo i termini e alle condizioni indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti in conformità a quanto previsto dall’articolo 132 del TUF, dall’articolo 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) e da ogni altra normativa vigente nonché, in quanto applicabili, dalle prassi di mercato ammesse.

Le azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria del *management* saranno assegnate con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti dei relativi piani.

Le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate in qualunque momento e in misura liberamente determinabile, in una o più operazioni e anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato; sarà altresì possibile riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo dell’autorizzazione all’acquisto come sopra stabilito.

La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio di Amministrazione nell’interesse della Società, in borsa e fuori borsa, e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

L'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale di Sanlorenzo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione che segue.

Proposta di deliberazione

“L'Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- (i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- (iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute*

delibera

- 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. all'acquisto, in una o più volte e in misura liberamente determinabile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie Sanlorenzo S.p.A., per le finalità di cui alla predetta Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla Relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
 - (i) il numero massimo di azioni da acquistare è pari a 3.450.000 (tremilioni quattrocentocinquantamila), fermo in ogni caso il rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 2357, comma 3 del codice civile;*
 - (ii) gli acquisti saranno effettuati – nel rispetto di ogni normativa applicabile – ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*

- (iii) *in ogni caso, gli acquisti potranno avvenire esclusivamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate;*
 - (iv) *gli acquisti saranno effettuati in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti in conformità a quanto previsto dall'articolo 132 del TUF, dall'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti) e da ogni altra normativa vigente nonché, in quanto applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. a disporre delle azioni proprie, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti, alle condizioni e ai termini di cui alla Relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare - nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, in particolare qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato - con le modalità di seguito precisate:*
- (i) *le azioni proprie potranno formare oggetto di atti di disposizione in una o più volte, in misura liberamente determinabile e anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato; sarà altresì possibile riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo dell'autorizzazione all'acquisto come sopra stabilito;*
 - (ii) *gli atti dispositivi, se eseguiti in denaro, non potranno essere effettuati ad un prezzo inferiore del 10% (dieci percento) rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
 - (iii) *qualora gli atti dispositivi delle azioni siano eseguiti - in qualsiasi modo, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla vendita, attraverso permuta, conferimento e qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro - nell'ambito di operazioni straordinarie di interesse di Sanlorenzo S.p.A., incluse, a titolo*

esemplificativo e non esaustivo, scambio di partecipazioni, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, altre operazioni societarie e/o finanziarie, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Sanlorenzo S.p.A. e del migliore interesse della Società stessa;

(iv) le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria del management saranno assegnate ai destinatari dei piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

3. di confermare e conferire per quanto occorrer possa al Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. la facoltà e ogni più ampio e opportuno potere occorrente per compiere ogni attività, assumere ogni delibera e stipulare ogni atto per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad altri propri membri, anche disgiuntamente tra loro."

La Spezia, 1° agosto 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti